



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 34 del 1° AGOSTO 2014

OGGETTO: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 e n. 6 del 9 maggio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni ai soggetti di cui all'art. 1, c. 358 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi di cui all'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012;
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto *"sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate"*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall'art. 2-bis, c. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e in particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;
- l'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 3-bis, c. 5 del D.L. n. 95/2012 in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l'accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
- con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'art. 1, c. 358 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012 i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- l'art. 1, c. 366 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che all'art. 3-*bis*, c. 1 del D.L. n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - d) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
 - e) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva».

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 120) sono state delegate ai Sindaci dei Comuni interessati le funzioni relative
 - all'accettazione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
 - alla verifica e all'istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l'eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
 - ai controlli sulle domande di contributo e relativa documentazione da produrre;
 - all'eventuale rigetto delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
 - all'accettazione delle eventuali rinunce di contributo richiesto;
 - all'adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
 - alla ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
 - all'approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
 - all'accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
 - ai controlli sull'esecuzione degli interventi stessi;
- con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 121) e s.m.i. sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
- con Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 maggio 2013, Registro 1, Foglio 169) e s.m.i. sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino e di ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- successivamente con Ordinanza commissariale n. 10 del 22 luglio 2013 i termini di presentazione delle domande di contributo di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5/2013 e n. 6/2013 sono stati prorogati al 30 settembre 2013;
- da ultimo, i termini di presentazione delle domande di contributo sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 giusta Ordinanza del Commissario delegato n. 17 del 25 settembre 2013.

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 4036 del 25 giugno 2014 (acquisita al prot. n. 281184 del 1° luglio 2014 della Struttura commissariale) il Comune di Castelnovo Bariano (Ro) ha segnalato che in data 9 giugno 2014 è pervenuta, fuori termine, una domanda di contributo per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
- con nota prot. n. 3370 del 30 luglio 2014 (acquisita al prot. n. 325623 del 30 luglio 2014 della Struttura commissariale) il Comune di Gaiba (Ro) ha segnalato che in data 29 luglio 2014 è pervenuta, fuori termine, una domanda di contributo per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.

CONSIDERATO CHE:

- nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia risultano ancora aperti i termini per accedere ai contributi per gli interventi di edilizia abitativa e sugli immobili destinati ad uso produttivo, come stanziati dal D.L. n. 95/2012;
- nell'ambito del territorio della Regione del Veneto interessato dagli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, per motivazioni oggettivamente giustificabili, taluni soggetti possono non aver presentato domanda di contributo entro i termini all'uopo previsti e suindicati;
- con riferimento all'assegnazione a favore del Veneto di Euro 24.000.000,00, il fabbisogno finanziario complessivo registrato nei Comuni della Provincia di Rovigo individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 *–septies* del D.L. n. 83/2012, nonché in quelli ad essi limitrofi, sulla base delle successive Determinazioni dei Responsabili dei Comuni contenenti le risultanze istruttorie delle domande presentate e dei dati inseriti (tenendo conto delle variazioni in aumento) dai tecnici comunali nell'apposito applicativo informatico "GPE-Sisma 2012", risulta complessivamente pari a Euro 22.032.510,50;
- con riferimento al fabbisogno suindicato con Ordinanze del Commissario delegato da n. 1 a n. 22 del 17 aprile 2014 è stata determinata nella misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile agli aventi diritto;
- i Comuni interessati hanno successivamente provveduto all'adozione dello specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e alla relativa notifica a ciascun beneficiario, al Commissario delegato e all'Istituto di credito prescelto.

VISTE:

- le Ordinanze commissariali n. 27, 28 e 29 del 29 maggio 2014, n. 30 del 30 maggio 2014, n. 31 del 27 giugno 2014, n. 32 del 21 luglio 2014 e n. 33 del 24 luglio 2014.

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento alla disponibilità finanziaria assegnata al Commissario delegato – Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. n. 74/2012, secondo la disposizione

Mod. A - Originale



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

di cui all'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 risulta, per differenza, una disponibilità residua di Euro 1.967.489,50 che può essere destinata secondo le finalità di cui alla presente Ordinanza.

RITENUTO:

- di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5/2013 e n. 6/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- di stabilire che la durata della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto precedente decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014;
- che l'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse;
- che le domande di contributo presentate a seguito della riapertura dei termini di cui alla presente ordinanza devono contenere adeguata motivazione circa il mancato rispetto delle scadenze da ultimo stabilite con Ordinanza del Commissario delegato n. 17/2013, sopra citata;
- che entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile;
- salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5/2013 e n. 6/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

RITENUTO INOLTRE:

- di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5/2013 e successive modificazioni e integrazioni anche a favore dei seguenti soggetti:
 - a) conduttore che non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) proprietario che alla data del sisma non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) proprietario di abitazione inagibile, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
- di stabilire che la durata dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto precedente decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014;
- che l'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse;
- che entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

RITENUTO INFINE:

- di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma;
- di stabilire che la durata dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014;
- di disporre che la quantificazione dei danni subiti alle scorte e ai beni mobili strumentali alle attività, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma deve avvenire a mezzo della produzione di perizia giurata, ove sono descritte in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero dettagliata quantificazione del costo sostenuto per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma;
- che la quantificazione dei danni subiti alle scorte e ai beni mobili strumentali alle attività, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma deve avvenire sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico prezzario regionale agro-forestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012;
- che l'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse;
- che entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile;
- salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all'Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 99;
- il Decreto del MEF del 9 agosto 2013;
- l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.C.M. 12 febbraio 2014;
- i precedenti provvedimenti commissariali

DISPONE

ART. 1

(VALORE DELLE PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2

(RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 5 DEL 17 APRILE 2013 E N. 6 DEL 9 MAGGIO 2013 E S.M.I.)

1. Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di contributo di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 e n. 6 del 9 maggio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La riapertura dei termini di cui al precedente punto decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014.
3. Le domande di contributo presentate a seguito della riapertura dei termini di cui alla presente ordinanza devono contenere adeguata motivazione circa il mancato rispetto delle scadenze da ultimo stabilite con Ordinanza del Commissario delegato n. 17/2013.

ART. 3

(APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 5 DEL 17 APRILE 2013 E S.M.I.)

1. È disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni anche a favore dei seguenti soggetti:

- a) conduttore che non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b) proprietario che alla data del sisma non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c) proprietario di abitazione inagibile, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

2. Di stabilire che la durata dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto precedente decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014.

3. L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse.

4. Entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

5. Salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4

(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER FRONTEGGIARE I GRAVI DANNI A SCORTE E BENI MOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ DI PROPRIETÀ, NONCHÉ PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DANNEGGIATE DAL SISMA - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI)

1. È disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma.

2. La durata dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma decorre dal 1° agosto 2014 fino al 30 settembre 2014.

3. La quantificazione dei danni subiti alle scorte e ai beni mobili strumentali alle attività, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma deve avvenire a mezzo della produzione di perizia giurata, ove sono descritte in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero dettagliata quantificazione del costo sostenuto per la delocalizzazione temporanea.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

4. La quantificazione dei danni subiti alle scorte e ai beni mobili strumentali alle attività, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma deve avvenire sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico prezzario regionale agro-forestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012.

5. L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse.

6. Entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

7. Salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 6/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

(ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLE DOMANDE - DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUTO RICONOSCIBILE)

1. L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Al Comune compete, inoltre, la verifica che gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione siano attuati in conformità alla vigente disciplina urbanistica.

2. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 15 giorni dalla trasmissione della domanda di contributo, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta interrompe il termine di cui al c. 1 che riprende a decorrere, per intero, dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro e non oltre 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

3. Entro il 30 ottobre 2014, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla residua disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

4. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui al precedente comma, il Comune competente adotta, entro 10 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica la relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 6

(NORMA DI RINVIO)

Restano ferme le disposizioni di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5/2013 e n. 6/2013 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 7

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia